Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 ottobre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 828.

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50, di talune spese già autorizzate a carico del fondo-lire relativo al piano ERP.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Allo stanziamento in bilancio dei fondi ancora occorrenti per l'esercizio finanziario 1949-50, in dipendenza delle disposizioni legislative sottoindicate, si provvederà, anzichè con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui all'ottavo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1949-50:

legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori (lire 15 miliardi);

art. 34 della legge 8 marzo 1949, n. 75, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (lire 11 miliardi a saldo dello stanziamento di 12 miliardi di cui a tale articolo);

art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, riguardante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (lire 8 miliardi ad integrazione del contributo a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», la cui misura per l'indicato esercizio finanziario, resta determinata, in via definitiva, nell'importo di lire 10 miliardi).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'inscrizione in bilancio delle somme suddette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 829.

Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 30 aprile 1950 tra i Ministeri dei trasporti e del tesoro e la Società anonima per le ferrovie nord Milano, per il completamento della elettrificazione delle ferrovie nord Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3140 (serie 2ª) con la quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1875 per la concessione della ferrovia Milano-Saronno;

Vista la legge 15 giugno 1877, n. 3881 (serie 2ª) con la quale fu approvata la convenzione 18 maggio 1877, per la concessione della ferrovia Milano-Incino-Erba, con diramazione Seveso-Camnago;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1882, n. 670 (serie 3ª) col quale fu approvata la convenzione 26 gennaio 1882 per la concessione delle ferrovie Como-Laveno e Saronno-Malnate;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1896, n. 542, col quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1896 per la concessione della ferrovia Saronno-Grandate;

Visto il regio decreto 29 agosto 1913, n. 1349, col quale fu approvata la convenzione suppletiva 30 luglio 1913 per il raddoppio del binario sul tratto Bovisa-San Pietro e la linea Milano-Incino-Erba;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1350, col quale fu approvata la convenzione 30 agosto 1913 per la concessione della ferrovia Erba-Canzo-Asso;

Visto il regio decreto 2 giugno 1921, n. 813, col quale fu approvato l'atto 4 maggio 1921, addizionale alla predetta convenzione 30 agosto 1913;

Visto il regio decreto 22 agosto 1925, n. 1577, col quale fu approvata la convenzione addizionale 8 agosto 1925, recante talune modifiche dei patti di concessione delle suelencate ferrovie in dipendenza della elettrificazione e del raddoppio di binario dei tronchi Milano-Saronno e Bovisa-Meda delle ferrovie stesse:

Visto il regio decreto 4 giugno 1936, n. 1378, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo 5 maggio 1936 per la elettrificazione della linea Saronno-Como;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 luglio 1947, n. 786, col quale è stata riconosciuta, alle condizioni dell'atto 2 marzo 1944 per notaio Ferrario di Milano ferme restando le condizioni di concessione, la fusione della Società anonima per le ferrovie nord Milano con la Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 30 aprile 1950 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed il rappresentante della Società anonima per le ferrovie nord Milano per il completamento della elettrificazione delle ferrovie nord Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 17. — CONSOLI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1950.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova;

Vista la nota n. 12424 in data 23 giugno 1924, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova rappresenta la opportunità di elevare pariteticamente da tre a cinque il numero dei componenti della suindicata Commissione e comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate in aggiunta ed in parziale sostituzione di quelli nominati con il citato decreto 18 maggio 1947;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Genova è costituita come segue:

dott. Aldo Cappello, Antonio Bruzzo, avv. Erminio Canovi, dott. Ortensio Pasquali, dott. Ettore Gagliardi, in rappresentanza degli industriali;

Carlo Garneri, Raul Salbonesi, Carlo Avanzini, Giacomo Adducci, Adriano Sipz, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 6 settembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1950.
Esenzione doganale pel legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 527 della tariffa dei dazi doganali;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1950;

Determina:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1950 è ammesso alla importazione, in esenzione da dazio, un ulteriore contingente di quintali 300.000 (trecentomila) di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1950
Registro Finanze n. 22, *foglio n.* 248. — BENNATI

(4480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 245 del 4 ottobre 1950, riguardante il prezzo di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata della campagna 1949-50; tariffe degli acquedotti e prodotti siderurgici.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 245 del 4 ottobre 1950, ha adottato le seguenti decisioni:

PREZZI DELLA CANAPA DELLA CAMPAGNA 1949-50

I prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1949-50, delle diverse qualità di canapa, per prodotto posto franco piede magazzino ammasso consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue:

Canapa macerata:

a) per il periodo 31 ottobre-31 dicembre 1949, vengono mantenuti inalterati i prezzi della precedente gestione 1948-1949, di cui alla circolare prezzi n. 184 del 30 luglio 1949;

b) con decorrenza dal primo gennaio 1950 hanno applicazione i seguenti nuovi prezzi:

Italia settentrionale:				
I Corpo	P.	L.	32.180	per q.le
II Corpo	S.	»	29.820	»
III Corpo	T.	»	26.500	»
IV Corpo	Q.	»	24.120	»
Secondo cordaggio (prezzo medio)	SC.	»	23.670	»
Piemonte:				
Canapa buona di prima		L.	20.750	per q.le
Canapa media di prima		»	18.120	»
Canapa andante		»	15.490	»
Canapa inferiore		»	12.500	»
Italia centrale:				
Canapa extra		L.	28.700	per q.le
Canapa I		»	25.930	»
Canapa II		»	22.210	»
Canapa III		»	19.070	»
Italia meridionale:				
Spago superiore chiaro paesano		L.	35.230	per q.le
Terziato chiaro paesano		»	32.080	»
Terziato mezzocolore paesano		»	29.670	»
Terziato scolorato paesano (prezzo medio)		»	26.130	»
Terziato chiaro forestiero		»	30.650	»
Terziato mezzocolore forestiero		»	28.290	»
Terziato scolorato forestiero		»	25.320	»

La compilazione del listino dei prezzi degli altri prodotti canapicoli non contemplati nel presente provvedimento sarà effettuata dal Consorzio Nazionale Canapa sulla base dei rapporti di diminuzione risultanti dai nuovi prezzi sopra specificati.

TARIFFE ACQUEDOTTI

La Società Sviluppo Imprese Meridionali di Santa Teresa Riva (Messina) è autorizzata ad applicare, a decorrere dalla stagione irrigatoria del corrente anno, il prezzo di L. 6,50 al mc. per la fornitura di acqua derivata dal torrente Agrò, oltre il 600 %, rispetto al 1942 sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

PRODOTTI SIDERURGICI

I prezzi fissati con le circolari del Ministero dell'industria e del commercio n. 126 del 3 settembre 1947 e n. 130 del 1° ottobre dello stesso anno, rappresentano il limite massimo non superabile nelle vendite dei prodotti siderurgici, in base alle disposizioni vigenti.

(4467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna) di un mutuo di L. 1.392.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4434)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pianoro (Bologna) di un mutuo di L. 3.720.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4437)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 21 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lettopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.401.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948, in sostituzione di quello di L. 1.580.000 in precedenza autorizzato.

(4405)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 433.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4402)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 20 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiaravalle (Ancona) di un mutuo di L. 1.540.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4411)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1950, registro n. 38 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palermo di un mutuo di L. 1.005.499.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4477)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto 3 maggio 1950
registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1950
registro Esercito n. 19, foglio n. 14

Sono ripristinate a partire dal 15 giugno 1932, le due medaglie di bronzo al valor militare già concesse al sottotenente Germani Giuseppe (ora tenente) con decreto luogotenenziale 3 marzo 1918 e regio decreto 4 luglio 1920, le quali, dalla stessa data, erano state dall'ufficiale perdute (v. notificazione Bollettino ufficiale 1933, disp. 6, pag. 270).

(4167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 189

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,10
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	142,90
» Milano	624,82	143,15
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143 —
» Roma	624,80	143,15
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	143,15
» Venezia	624,82	143 —

Media dei titoli del 19 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,325
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 3 % lordo	45,20
Id. 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	74,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,35
Id. 5 % 1936	94,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,325
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,15

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua
			Lire
Rendita 5 % (1935)	20235	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. ad Ivrea (Torino) .	600 —
P. R. 3,50 % (1934)	148704	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino	1.400 —
Cons. 3,50 % (1906)	861377	Come sopra	434 —
Id.	861378	Come sopra	35 —
Id.	861379	Come sopra .	35 —
Id.	861380	Come sopra .	420 —
Id.	861381	Come sopra	612, 50
Id.	861382	Guglielmi Francesco fu Luigi, dom. a Torino, ipotecata	98
Id.	814121 (sola proprietà)	Lamberti Maria di Sabino moglie di Vada Pietro, dom. a Scarnafigi (Cuneo), con usufrutto a Lamberti Sabino fu Francesco . . .	448 —
P. R. 5 %	6523	Cieri Eugenio fu Raffaele, dom. a Ortona a Mare (Chieti), ipotecata	560 —
P. R. 3,50 % (1934)	264465 (solo nuda proprietà)	Curcio Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perri Maria ved. Curcio, dom. a Petilia Policastro, con usufrutto a Perri Maria di Domenico ved. Curcio	126 —
Rendita 5 % (1935)	216497 (solo nuda proprietà)	Ospedale di San Giuseppe in Millesimo (Savona) amministrato dal locale Ente di assistenza, con usufrutto a Rossi Giuseppe fu Lorenzo	1.000 —
Id.	118310 (solo nuda proprietà)	Montesanti Carmelo fu Gioacchino, dom. a Casteltermini (Agrigento), con usufrutto a Burgio Maria Francesca di Pietro ved. Montesanti	570 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 23 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Prandoni Serafino di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 24 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Frati Ugo di Arsenio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 464 — Data: 19 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Zambruno Augusto di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Sorrentino Oscar. — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 13 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Chiarello Gaspare fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 24 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Bergamo — Intestazione: Banca provinciale lombarda Bergamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% della ricostruzione — Capitale L. 447.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 25 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Banco di Napoli di Potenza — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali — Capitale L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa — Intestazione: Biagi Concetta fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 523 — Data: 27 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Mossetti Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interese, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Cooperativa « La Proletaria », con sede in Cagnano Varano, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1950, la Cooperativa « La Proletaria », con sede in Cagnano Varano, costituita in data 8 febbraio 1945, per atto notaio Giuseppe Fiore, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il sig. Pietro Radoia.

(4388)

Scioglimento della Società cooperativa artigiana Santa Caterina da Siena, con sede in Arzergrande

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1950, la Società cooperativa artigiana Santa Caterina da Siena, con sede in Arzergrande, costituita con rogito 17 giugno 1948 dell'avv. comm. Rinaldo Pietrogrande, notaio in Monselice, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ad ogni effetto di legge.

(4389)

Scioglimento della Società anonima cooperativa « Centro di motoaratura di Rubano », con sede in Rubano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1950, la Società anonima cooperativa « Centro di motoaratura di Rubano », con sede in Rubano, costituita il 21 maggio 1947 a rogito del dott. Antonio Piva, notaio in Padova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(4390)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione fra fornai ed affini, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1950, la Società cooperativa di produzione fra fornai ed affini, con sede in Grosseto, costituita con atto del notaio Bonesi in data 20 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4394)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1950, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) magistrati ordinari i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda in quanto applicabili;

d) procuratori e aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica Italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti prevenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due differenti giorni.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo Presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 settembre 1950

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1950
Registro n. 40, *foglio n.* 272. — FERRARI

(4458)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1950, registro Tesoro n. 2, foglio n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Vista la lettera del Presidente del Consiglio di Stato in data 20 maggio 1950, n. 482;

Vista la lettera del Presidente della Corte dei conti in data 8 maggio 1950, n. 2481;

Vista la lettera del rettore dell'Università di Roma in data 25 maggio 1950, n. 7421;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a centottantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1950, è composta come segue:

Presidente:
La Torre prof. Michele, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri effettivi:
Ancora dott. Felice, consigliere della Corte dei conti;
D'Avanzo prof. Walter, libero docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;
Roncuzzi dott. Alfredo, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro;
Pede dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Mocci dott. Ernesto, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Sono nominati membri supplenti: il dott. Giovanni Galasso, consigliere della Corte dei conti, per il consigliere dottor Ancora; il prof. Giovanni Battista De Mauro, libero docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, per il prof. D'Avanzo; il dott. Ciriaco Scipione, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, per il direttore generale dott. Roncuzzi; il dott. Umberto Ciauri, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, per gli ispettori generali dottori Pede e Mocci.

I membri supplenti sostituiranno quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente della Commissione, le relative funzioni saranno esercitate dal consigliere dott. Ancora nelle cui veci subentrerà il consigliere dott. Galasso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere del Ministero del tesoro dott. Antonino Vitaliti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1950
Registro Tesoro n. 12, *foglio n.* 93. — AMATO

(4366)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.